

Parco regionale metropolitano delle colline di Napoli

Norme di salvaguardia

Parte I Norme generali

Art.1 (finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti norme, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 e della legge regionale n. 33 del 1° settembre 1993, come modificata dall'art. 34 della legge regionale n. 18 del 6 dicembre 2000, disciplinano il territorio del parco regionale metropolitano identificato dall'art.1 comma 8 della medesima legge regionale n. 17/2003 nel parco urbano del comune di Napoli già denominato parco delle colline di Napoli dagli strumenti urbanistici comunali.
2. La presente disciplina, nei termini di cui al successivo art. 2 comma 1, persegue la finalità di salvaguardia del territorio interessato – di seguito “Parco” - in vista delle complessive azioni previste dal quadro legislativo, con particolare riferimento:
 - a) agli obiettivi, assunti dall'art. 1 della legge regionale n.17/2003, di difesa dell'ecosistema, di restauro del paesaggio, di ripristino dell'identità storico- culturale, di valorizzazione ambientale anche in chiave economico- produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana;
 - b) agli obiettivi, assunti dall'art. 1 della legge regionale 33/1993, di valorizzazione del patrimonio naturale, con riguardo:
 - alla conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri geologici;
 - all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, ecologici, storici e architettonici, e delle attività silvo-pastorali e tradizionali;
 - alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - alla difesa e ricostituzione degli equilibri idrici e idrogeologici.
3. In considerazione della particolare fisionomia del parco metropolitano delle colline di Napoli quale territorio urbano di interesse regionale, in tal senso espressamente delineata già in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali, la presente disciplina, nel rispetto della massima collaborazione istituzionale, persegue altresì la finalità di assumere- in quanto compatibili con gli obiettivi generali di cui ai comma precedenti- le scelte di pianificazione urbanistica del Comune di Napoli a fondamento della regolamentazione di salvaguardia.

Art.2.
(efficacia e validità)

1. Fino all'approvazione del Piano del parco, la presente disciplina costituisce specifica norma di salvaguardia delle aree del Parco.
2. In caso di contrasto tra le presenti norme di salvaguardia e le norme del Piano Paesistico Agnano-Camaldoli approvato con D.M. del 6 novembre 1995, quest'ultime sono prevalenti.

Art.3
(perimetrazione)

1. Ai sensi dell'art.6 della legge regionale 33/1993, il Parco assume la perimetrazione provvisoria riportata nell'allegata tavola in scala 1/10.000 "perimetrazione e articolazione zonale provvisorie del parco regionale metropolitano delle colline di Napoli"

Art.4.
(livelli di tutela)

1. In relazione ai livelli di tutela previsti dalla legge regionale n.33/1993 e in base ai criteri di identificazione di cui al successivo art.13, il territorio del Parco è, in via provvisoria, suddiviso nelle seguenti zone:
 - A- zona di riserva integrale
 - B- zona di riserva generale
 - C- zona di riserva controllata
2. La presente disciplina definisce:
 - norme di salvaguardia generale;
 - norme differenziate di salvaguardia per ciascuna delle zone di cui al precedente comma, rapportate ai diversi regimi di tutela, in relazione ai caratteri naturalistici, agricoli, ecologici, geomorfologici, ambientali e urbani di ciascuna di esse

Art.5
(cave e discariche)

1. In tutto il territorio del Parco sono vietate: l'apertura di cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, l'attivazione di discariche di qualsiasi tipo di rifiuti, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Nel rispetto delle norme vigenti in materia, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dimesse è consentito smaltire rifiuti **inerti** provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.
3. La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36 comma 6 della legge regionale n. 17/1995, con le procedure ivi previste entro i limiti

del perimetro oggetto della denuncia di esercizio e in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

4. Nelle zone A e B di cui ai successivi artt. 14 e 15, le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul BURC della Campania dell'atto istitutivo del Parco.

Art.6
(protezione della fauna)

1. In tutto il territorio del Parco è vietato:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale , fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia.

2. Al di fuori dell'area di riserva integrale di cui al successivo art. 14, ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi che, fino all'approvazione del piano del Parco, sono autorizzati dall'Ente Parco e affidati all'amministrazione provinciale di Napoli e al corpo forestale dello Stato e sono altresì consentite le attività di cui all'art. 10 comma 8 lettere c) e d) della legge 157/1992.

Art.7
(raccolta di singolarità)

1. In tutto il territorio del Parco è vietato effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche. Eventuali raccolte possono essere autorizzate dall'Ente Parco esclusivamente a fini didattici e scientifici.

Art.8
(tutela delle zone boschive)

1. Per i tagli dei boschi si applicano le disposizioni contenute nell'allegato C alla legge regionale n. 11 /1996 nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della legge regionale n. 5/1999.

Art. 9
(tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico)

1. In tutto il territorio del Parco è vietato modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale **anche comprensivi di eventuali bacini lacustri da realizzare in aree modificate per la presenza di cave** e di interventi migliorativi connessi con l'attività agricola, zootecnica e silvo –pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica.

Art.10
(infrastrutture e impianti)

1. In tutto il territorio del Parco è consentita la manutenzione di strade e impianti esistenti.

2. E' consentita, ad eccezione dell'area di riserva integrale di cui al successivo art. 14 la realizzazione di impianti quali quelli fognari, di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e di sistemi similari di pubblica utilità.

Art.11
(circolazione)

1. Nella zona di riserva integrale di cui al successivo art. 14 è vietata la circolazione di veicoli al di fuori delle strade carrabili esistenti, fatta eccezione per i mezzi agricoli, di trasporto di prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché ad eccezione dei mezzi di soccorso, di protezione civile, ovvero dei mezzi di ogni ente pubblico o in servizio di vigilanza autorizzati.

Art.12
(interventi per il ripristino dei luoghi)

1. In tutto il territorio del Parco sono consentiti gli interventi per la demolizione di manufatti abusivi e per la rimessa in pristino dei luoghi, nonché la ricomposizione ambientale, anche utilizzando inerti **provenienti da demolizione** per il riempimento di ex cave. Ai fini di cui sopra è consentita l'eventuale apertura di percorsi provvisori occorrenti al passaggio di mezzi, nonché l'allestimento provvisorio di siti di cantiere e l'eventuale stoccaggio dei materiali.

Parte II

Norme per le singole zone

Art 13 (criteri di identificazione)

1. La presente disciplina provvede, in via transitoria e nei termini di cui al precedente art. 2, all'articolazione zonale del territorio del Parco, con riferimento alle possibili ripartizioni previste dall'art. 22 della legge regionale n. 33 /1993 e secondo i criteri di seguito specificati.

2. Al fine dell'acquisizione di analisi territoriali relative all'area da destinare a protezione e in conformità agli indirizzi definiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.33/1993 come modificato dall'art. 34 della legge regionale n. 18/2000, si assume il patrimonio di conoscenze risultante dalle azioni ricognitive effettuate dal Comune di Napoli a fondamento della Variante al Prg adottata con delibera consiliare n. 35 del 19 febbraio 2001, con particolare riferimento ai dati dell'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali.

3. Preso atto della espressa connessione tra tali analisi e le scelte di pianificazione già operate dal comune di Napoli, si assumono le identificazioni dei caratteri distintivi del territorio ricadente nel Parco come risultanti dalla zonizzazione della citata Variante e segnatamente.:

- le componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio, come nella Variante identificate in zona "E" e come ivi suddivise in aree agricole, aree incolte, aree boscate, aree a verde ornamentale, rupi, costoni e cave (Ea,Eb,Ec,Ed,Ee);

- le componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio, come nella Variante identificate in sottozona "Fa" e come ivi suddivise in aree agricole, aree incolte, aree boscate, aree a verde ornamentale, rupi, costoni e cave (Fa1,Fa2,Fa3,Fa4,Fa6);

- gli abitati nel parco, come nella Variante identificati in sottozona "Fb";

- gli insediamenti di interesse storico, come nella variante identificati in zona "A", nonché quelli identificati in sottozona "Aa" "manufatti isolati" e "Ad" "agricolo in centro storico";

- le strade come nella variante identificate.

4.Al fine di ricondurre tali caratteri distintivi ai principali connotati dell'articolazione zonale previsti dalla legge regionale n. 33/1993 e ai correlati regimi di tutela, si identificano:

a) nella zona A , ovvero di "riserva integrale", le parti del Parco che, tra quelle costituite da aree boscate nonché da rupi, costoni e cave, presentino particolari livelli di naturalità e siano sostanzialmente prive di insediamenti abitativi o produttivi , in tal senso delimitate nella tavola " perimetrazione e articolazione zonale provvisorie del parco regionale metropolitano delle colline di Napoli";

b) nella zona B , ovvero di "riserva generale", le parti del Parco , nell'ambito delle componenti strutturanti del territorio, ove non già ricadenti in quelle di riserva integrale,o nell'ambito degli insediamenti come definiti al precedente comma 3, siano

interessate da particolari livelli di tutela di tipo paesaggistico o geomorfologico, in quanto:

- ricadenti nel piano paesistico di Agnano-Camaldoli approvato con D.M. 6 novembre 1995 e qualificate dalle relative norme come zone di “Protezione Integrale”;
- interessate da alta o media instabilità dei versanti come definita dalla carta della stabilità approvata con Decreto del presidente Giunta Regionale Campania n. 20767 del 20 ottobre 1997, ai sensi della legge regionale n. 9/1983;
- costituenti aree boscate.

c) nella zona C , ovvero di “riserva controllata”, le rimanenti parti del Parco , in quanto costituite da componenti strutturanti del territorio e da porzioni di insediamenti interessati, per le quali le misure di protezione possano esplicarsi anche attraverso limitate azioni di trasformazione fisica compatibile.

5. Le suddivisioni territoriali di cui al precedente comma 4 sono riportate nella tavola “perimetrazione e articolazione zonale provvisoria del parco regionale metropolitano delle colline di Napoli”;

Art 14 (norme per la zona A)

1.Fermo restando quanto previsto dalla parte I e fatto salvo quanto disposto al successivo art 18 delle presenti norme, si assume quale disciplina di salvaguardia per la zona A “ riserva integrale “ la disciplina urbanistica relativa alle corrispondenti zone e sottozone in essa comprese (F, Fa, e segnatamente Fa3,Fa6), come individuate dalla Variante al Prg di Napoli adottata con delibera consiliare n. 35 del 19 febbraio 2001 negli elaborati grafici e secondo le relative norme tecniche di attuazione - artt. 45 e 46; è assunta altresì ogni altra norma, di cui alla predetta Variante adottata, incidente sul medesimo territorio.

Art 15 (norme per la zona B)

1.Fermo restando quanto previsto dalla parte I e fatto salvo quanto disposto al successivo art 18 delle presenti norme, si assume quale disciplina di salvaguardia per la zona B “ riserva generale“ la disciplina urbanistica relativa alle corrispondenti zone e sottozone in essa comprese (A, Ad, E, Ea, Eb, Ec, Ee, F , Fa ,e segnatamente Fa1,Fa2,Fa3,Fa4,Fa6, nonché Fb) come individuate dalla Variante al Prg di Napoli adottata con delibera consiliare n. 35 del 19 febbraio 2001 negli elaborati grafici e secondo le corrispondenti norme di attuazione,- artt. 26, 30, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47; è assunta altresì ogni altra norma, di cui alla predetta Variante adottata, incidente sul medesimo territorio.

Art 16
(norme per la zona C)

1.Fermo restando quanto previsto dalla parte I e fatto salvo quanto disposto al successivo art 18 delle presenti norme, si assume quale disciplina di salvaguardia per la zona C “ riserva controllata“ la disciplina urbanistica relativa alle corrispondenti zone e sottozone in essa comprese (A, Aa, Ad, E, Ea, Eb, Ed, Ee, F, Fa , e segnatamente Fa1,Fa2, Fa4, Fa6, nonché Fb) come individuate dalla Variante al Prg di Napoli adottata con delibera consiliare n. 35 del 19 febbraio 2001 negli elaborati grafici e secondo le relative norme tecniche di attuazione - artt.26,27,30, 39, 40,41,42, 43,44, 45,46, 47; è assunta altresì ogni altra norma, di cui alla predetta Variante adottata, incidente sul medesimo territorio.

Art 17
(strade e corridoi ecologici)

1.Nel territorio del Parco sono comprese le strade come definite dalla disciplina urbanistica della Variante al Prg di Napoli adottata con delibera consiliare n. 35 del 19 febbraio 2001. Per esse è assunta la disciplina di cui all’art.55 delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto in relazione alla formazione di corridoi ecologici, come specificato dai comma seguenti.

2.Il sistema della viabilità primaria, inteso come l’insieme delle infrastrutture viarie e delle aree contigue verdi o comunque non edificate, contribuisce alla realizzazione della rete ecologica cittadina determinata nel suo complesso dai parchi, dai lembi residui di vegetazione naturale, degli incolti e più in generale delle aree non edificate. In questo contesto le aree contigue alla viabilità presentano una valenza di corridoio ecologico.

3.Per corridoio ecologico si intende una porzione di territorio lineare capace di svolgere e rendere efficiente la rete ecologica formata dalle aree a maggiore naturalità o comunque capace di ospitare comunità vegetali di interesse ambientale presenti ancora in città. Gli interventi per la formazione dei corridoi ecologici dovranno promuovere il collegamento funzionale della rete ecologica con l’obiettivo di ottenere:

- un aumento della permeabilità e quindi una riduzione dell’effetto “isola di calore”;
- la presenza di ambiti che favoriscano il trasporto e la disseminazione delle specie vegetali e la riproduzione di quelle animali;
- la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

4.Affinché le suddette aree possano svolgere la funzione di corridoio ecologico sono ammessi interventi di “forestazione urbana” ferme restando le limitazioni indotte dalle norme di legge in termini di sicurezza stradale.La forestazione urbana identifica l’insieme degli interventi finalizzati all’impianto di una tipologia vegetale complessa nella sua articolazione arborea, arbustiva ed erbacea, affine per struttura e composizione flogistica a quella naturale potenziale. Il modello spaziale di impianto dovrà tener conto delle limitazioni imposte dalle norme di sicurezza stradale, dovrà fare riferimento alle potenzialità della vegetazione, alle caratteristiche pedologiche e alla naturalità dell’area. Le specie da utilizzare negli impianti saranno scelte in funzione della loro coerenza con le serie dinamiche della vegetazione presente e della loro sensibilità alle diverse tipologie di inquinamento atmosferico.

Art.18

(standard urbanistici e pianificazione esecutiva nelle aree del parco)

1. Le determinazioni in ordine all'individuazione delle aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico concorrenti al soddisfacimento degli standard di legge, nonché in ordine alla previsioni e alla formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica esecutiva sono definite dallo strumento urbanistico generale. Per le attrezzature assoggettate ad uso pubblico i proprietari dovranno stipulare con l'amministrazione comunale apposita convenzione che ne disciplini l'uso.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di interesse generale insiti nella formazione del Parco metropolitano regionale delle colline di Napoli e dello specifico obiettivo di valorizzazione ambientale in chiave economico-produttiva del suo territorio di cui all'art. 1 della legge regionale n.17/2003, è consentito – anche nelle more delle determinazioni di cui al comma 1 del presente articolo – il ricorso a convenzioni con soggetti privati; tali convenzioni saranno afferenti all'utilizzazione anche pubblica di immobili, con particolare riferimento alle aree di rilevante interesse naturalistico o scientifico, ai manufatti storici e **rurali**, ai siti panoramici. La relativa destinazione dovrà essere compresa tra quelle individuate come compatibili dalla disciplina urbanistica, rimanendo in ogni caso ammessa la formazione di parchi agricoli urbani assoggettabili a convenzione, per i medesimi fini di fruizione pubblica, anche temporanea

Art. 19

(zone di interesse archeologico)

1. Le zone di interesse archeologico ricadenti all'interno del parco si assumono coincidenti con quelle individuate nella Variante al Prg di Napoli adottata con delibera consiliare n. 35 del 19 febbraio 2001.

2. Per gli interventi ricadenti in dette zone, indipendentemente dalla loro appartenenza alla riserva integrale, generale o controllata, è necessario acquisire il parere preventivo della competente Soprintendenza, secondo quanto previsto dall'art. 58 delle norme tecniche di attuazione della suddetta Variante.

3. In tutto il territorio del Parco è vietata la raccolta di reperti archeologici.

Art 20

(Norme finali)

1 Tutti gli interventi consentiti dalle presenti norme di salvaguardia sono assoggettati alle corrispondenti procedure legittimanti.

2..A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione della Variante al Prg di Napoli adottata con delibera n. 35/2001, la disciplina urbanistica assunta nelle presenti norme, relativa a detta Variante, si adegua automaticamente alle determinazioni del decreto stesso.